

Codice A1811A

D.D. 22 luglio 2019, n. 2499

D.P.R. 753/80, Ferrovia Torino-Ceres, Comune di Pessinetto (TO) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere esterne di chiusura porticato esistente funzionale al fabbricato adibito a ristorante posto in fascia di rispetto ferroviaria.

PREMESSO CHE

in data 9/8/2018 la sig.ra Battaglino Cristiana, comproprietaria del fabbricato adibito a ristorante sito in Comune di Pessinetto (TO), via Losa n. 2, ubicato all'interno della fascia di rispetto della ferrovia Torino-Ceres, ha presentato, in qualità di soggetto delegato, al SUAP dell'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture per il tramite del gestore dell'infrastruttura (Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. di seguito denominato GTT), ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per la chiusura mediante serramenti del porticato esterno esistente.

L'immobile oggetto d'intervento è distinto al foglio n. 35, mappale n. 595 del C.T. dello stesso Comune ed è situato sul lato destro della linea ferroviaria Torino-Ceres dalla progr. km. 37+965 alla progr. Km . 37+985.

Le opere oggetto di richiesta consistono nella chiusura, mediante installazione di serramenti in legno, del porticato esistente funzionale al ristorante, sul lato del parcheggio (opposto alla ferrovia). Le suddette opere non modificano nè la sagoma, nè la distanza minima del fabbricato e risultano essere a 25,53m dalla più vicina rotaia (19,80m dal bordo della massicciata). L'intervento ricade su una tratta a binario unico e l'ipotesi di raddoppio della linea risulta essere sul lato opposto rispetto a quello oggetto di richiesta.

Contestualmente alla richiesta, la proprietà, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT, effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 29/5/2019 con nota prot. n. 15407, acquisita agli atti con prot. n. 26146/A18 del 6/6/2019, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, dichiarando che lo stesso risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il progettista incaricato, in data 14/6/2019, a mezzo PEC, ha integrato la documentazione progettuale trasmessa con il parere favorevole alle

opere da parte del Comune di Pessinetto, espresso con nota prot. n. 1813 del 14/6/2019, acquisito agli atti in data 17/6/2019 con prot. n. 27603.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, in data 18/6/2019 con nota prot. n. 27975/A18, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza.

In data 28/6/2019 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, con nota prot. n. 0135290, acquisita agli atti con prot. n. 30201/A18 del 2/7/2019, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo a questo Settore copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. in data 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R, il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres ed il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Pessinetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la Legge n. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14/2014: “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: ”Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980”;

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: “Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31”;

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: “Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R”;

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 60, e 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 15407 del 29/5/2019;

visto il parere tecnico urbanistico del Comune di Pessinetto prot. n. 1813 del 14/6/2019;

vista la nota di questo Settore prot. n. 27975 del 18/6/2019;

vista la nota dell'U.S.T.I.F., prot. n. 0135290 del 28/6/2019;

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, alla sig.ra Battaglino Cristiana, comproprietaria del fabbricato adibito a ristorante sito in Comune di Pessinetto (TO), via Losa n. 2, ubicato all'interno della fascia di rispetto della ferrovia Torino-Ceres, distinto al foglio n. 35, mappale n. 595 del C.T. dello stesso Comune, sul lato destro della suddetta linea ferroviaria dalla progr. km. 37+965 alla progr. Km . 37+985., l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere esterne di chiusura, mediante serramenti, del porticato esistente funzionale al fabbricato adibito a ristorante a una distanza minima di 25,53m dalla più vicina rotaia (19,80m dal bordo della massicciata) sul lato del parcheggio (opposto alla ferrovia) senza modificare nè la sagoma, nè la distanza minima del fabbricato stesso dalla ferrovia, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli eventuali ulteriori accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Eriberto Naddeo

DL